

Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2021/216

Commenti di Allen & Overy, Clifford Chance e Linklaters

Disposizione	Commento	Proposta
<p>Art. 114.1, comma 1, lett. a)</p> <p><i>“a) «crediti in sofferenza»: indica i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia;”</i></p>	<p>Il Decreto Legislativo adotta una formulazione più ampia rispetto a quella della Direttiva (UE) 2021/2167, ricomprendendo anche “gli altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti”. Tra questi potrebbero rientrare anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio nonché altri soggetti autorizzati a concedere credito in Italia, i quali viceversa dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione di tale normativa.</p>	<p>Si richiede di limitare la definizione di “crediti in sofferenza” ai crediti originati da banche e dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/1993, escludendo quindi le società veicolo di cartolarizzazione, le compagnie assicurative, le imprese di investimento, i prestatori di servizi di pagamento e gli organismi di investimento collettivo del risparmio.</p>
<p>Art. 114.1, comma 1, lett. b)</p> <p><i>“b) «gestione di crediti in sofferenza»: indica lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:</i></p> <p><i>1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;</i></p> <p><i>2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente</i></p>	<p>Qualora si ritenga di voler limitare la possibilità di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore si ritiene ciò debba essere fatto in modo chiaro e senza lasciare spazio a interpretazioni che possano risultare ambigue anche in considerazione del fatto che l’abusiva concessione di finanziamenti è sanzionata penalmente.</p> <p>Non ci sembra inoltre necessario escludere l’attività degli intermediari del credito essendo evidente che tale attività non rientra nel numero 2).</p> <p>Si ritiene inoltre opportuno chiarire che le attività di cui ai punti da 2) a 4) costituiscono attività riservata ai gestori di crediti in sofferenza solo</p>	<p>Si chiede di riformulare il punto 2) come segue:</p> <p><i>“2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106; <u>non costituiscono attività di concessione di finanziamenti</u> rilevano a tali fini <u>l’estinzione anticipata, e la posticipazione dei termini di pagamento, la modifica del tasso di interesse, la modifica delle modalità di pagamento, l’esercizio dei diritti contrattuali, ivi la rinuncia a disposizioni contrattuali, l’autorizzazione alla sostituzione di garanzie e/o alla concessione di garanzie aggiuntive, nonché ogni altra modifica e rinegoziazione dei termini e</u></i></p>

<p>punto 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);</p> <p>3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;</p> <p>4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;”</p>	<p>qualora svolte congiuntamente all'attività di riscossione di cui al punto 1).</p>	<p><u>delle condizioni contrattuali che non comporti l'erogazione di nuova finanza. Non rientra nel presente punto 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);”</u></p>
<p>Art. 114.1, comma 1, lett. e)</p> <p>“e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;”</p>	<p>La definizione di “acquirenti di crediti in sofferenza” esclude solo le banche che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquistano crediti in sofferenza – riteniamo dovrebbero essere esclusi tutti i soggetti che sono già abilitati ai sensi di altre previsioni di legge all'acquisto di crediti in sofferenza quali le società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p>Si richiede di modificare come segue:</p> <p>“e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa dai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti e dalle società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;”</p>
<p>Art. 114.1, comma 1, lett. f)</p> <p>“i) «Stato in cui è stato concesso il credito in sofferenza» indica lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.”</p>	<p>Tale definizione appare poco chiara.</p>	<p>Avendo in considerazione l'utilizzo che viene fatto di tale definizione sembra coerente modificarla come segue:</p> <p>“i) «Stato in cui è stato concesso il credito in sofferenza» indica lo Stato dell'Unione europea</p>

		<i>nel dal quale il credito in sofferenza è stato concesso erogato.”</i>
<p>Art. 114.2, comma 2</p> <p><i>“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente Capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.”</i></p>	<p>La disposizione esclude dall’ambito di applicazione del Decreto Legislativo, ad eccezione dell’art. 114.10, le operazioni realizzate da società veicolo di cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del Regolamento (EU) 2017/2402.</p> <p>Da un’interpretazione letterale della disposizione sembrerebbero dunque rientrare nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo le operazioni di cartolarizzazione realizzate da società veicolo non rientranti nella definizione di cui al Regolamento (UE) 2017/2402 (i.e. le operazioni untranchèd).</p>	<p>Si richiede di escludere integralmente dall’ambito di applicazione del Decreto Legislativo tutte le operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della legge 130/1999 (in qualsiasi forma), considerato che ai sensi della legge 130/1999 possono essere realizzate anche cartolarizzazioni untranchèd oppure attraverso un fondo:</p> <p><i>“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente Capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402.”</i></p>
<p>Art. 114.4, commi 1 e 4</p> <p><i>“1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.”</i></p> <p><i>“4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106.”</i></p>	<p>Si ritiene, per coerenza con la definizione di “acquirente di credito in sofferenza”, che l’obbligo di informativa non debba applicarsi quando gli acquirenti sono soggetti già autorizzati all’acquisto di crediti.</p> <p>Inoltre, la disposizione estende agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/1993 l’obbligo di fornire a Banca d’Italia le informazioni di cui al comma 2 dell’art. 114.4 del Decreto Legislativo, mentre non richiama l’informativa da rendere ai potenziali acquirenti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.</p>	<p>Si chiede di modificare come segue:</p> <p><i>“1. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.”</i></p>

<p>Art. 114.7, comma 1, lett. (b)</p> <p><i>“b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza.”</i></p>	<p>Tra le condizioni per consentire ai gestori di cui all’art. 114.5 del D.lgs. 385/1993 di detenere fondi ricevuti dai debitori e trasferirli all’acquirente, è previsto che le somme di denaro depositate presso il gestore di crediti in sofferenza costituiscano patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del relativo gestore.</p>	<p>Si richiede di precisare che tali somme costituiscono <i>ex lege</i> patrimonio separato da quello del gestore di crediti in sofferenza, alla stregua di quanto è attualmente previsto nella legge 130/1999 in relazione ai <i>servicer</i>, poiché in base alla formulazione attuale la segregazione potrebbe essere interpretata come una condizione che il gestore deve realizzare per poter ricevere e trasferire i fondi.</p>
<p>Art. YYY, comma 1</p>	<p>Il comma 1 dispone che il Decreto Legislativo in oggetto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Tuttavia, la Direttiva (UE) 2021/2167 all’articolo 32, comma 2 prevede che gli stati membri siano tenuti ad applicare le rispettive normative di recepimento a partire dal 30 dicembre 2023.</p>	<p>Si richiede di confermare che le previsioni di cui al Decreto Legislativo dovranno applicarsi a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non retroattivamente dal 30 dicembre 2023.</p>
<p>Art. YYY, comma 6</p>	<p>Il comma 6 dell’art. YYY prevede che l’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro</p>	<p>Si richiede di escludere le società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di</p>

	<p>dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto ii).</p>	<p>crediti ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 dalla definizione di "acquirenti di crediti in sofferenza" e, pertanto, dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo quando acquistano crediti in sofferenza.</p>
<p>Art. YYY, comma 7</p>	<p>Il comma 7 prevede che le modifiche di cui all'articolo 1 e 2 del Decreto Legislativo in oggetto, rispettivamente le modifiche al D.lgs. 385/1995 e D.l. 39/2010, si applichino a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di competenza della Banca d'Italia di cui al comma 2.</p> <p>Tuttavia, il comma 1 dell'art. YYY prevede che il Decreto Legislativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Si richiede di chiarire se l'entrata in vigore delle modifiche al D.lgs. 385/1995 e D.l. 39/2010 decorra dalla pubblicazione del Decreto Legislativo in Gazzetta Ufficiale o dal momento in cui entrino in vigore le disposizioni attuative di Banca d'Italia.</p>